

Collegi, Categorie ed Ordini Professionali
della Provincia di Pesaro e Urbino
LORO SEDI

OGGETTO: Censimento al Nuovo Catasto Edilizio Urbano dei fabbricati rurali censiti ancora al Catasto terreni

Comunico che a decorrere dal 16 gennaio u.s. è disponibile, sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, l'elenco dei fabbricati rurali che risultano ancora censiti nel Catasto terreni.

Ricordo che i titolari di diritti reali sugli immobili rurali hanno l'obbligo di dichiararli al Catasto fabbricati: se questo non è stato fatto entro il **termine previsto del 30 novembre 2012**, i proprietari possono ancora presentare la dichiarazione di aggiornamento, usufruendo dell'istituto del ravvedimento operoso.

In mancanza, gli Uffici provinciali-Territorio di questa Agenzia procederanno all'accertamento, in via sostitutiva del soggetto inadempiente, con oneri a carico dello stesso e applicando le sanzioni previste dalla legge.

Sanzioni ridotte per la regolarizzazione spontanea

Ricordo che la legge 214/2011 (cosiddetta "Salva Italia") ha previsto l'obbligo, per i proprietari di fabbricati rurali che risultavano ancora censiti al Catasto terreni, di dichiararli al Catasto fabbricati.

I proprietari inadempienti riceveranno nelle prossime settimane una comunicazione da parte dell'Agenzia, che li inviterà a regolarizzare spontaneamente la situazione catastale dell'immobile, beneficiando di sanzioni ridotte.

Con le modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2015, infatti, se il cittadino provvede autonomamente all'iscrizione in catasto, può beneficiare dell'istituto del ravvedimento operoso, con un notevole risparmio sulle sanzioni che, a titolo esemplificativo, si riducono da un importo compreso tra € 1.032 e € 8.264 ad un importo di € 172 (pari ad 1/6 del minimo edittale).

Per avvalersi della definizione agevolata della sanzione, il proprietario, avvalendosi di un professionista tecnico abilitato, dovrà presentare agli uffici dell'Agenzia l'atto di aggiornamento cartografico (Pregeo) e la dichiarazione di aggiornamento del Catasto fabbricati (Docfa).

Quando l'accatastamento non è necessario

Ricordo che sono esclusi dall'obbligo di accatastamento i seguenti fabbricati:

- manufatti con superficie coperta inferiore a 8 metri quadrati;
- serre adibite alla coltivazione e alla protezione delle piante sul suolo naturale;
- vasche per l'acquacoltura o di accumulo per l'irrigazione dei terreni;

Firma sostituita da indicazione a mezzo stampa

- manufatti isolati privi di copertura;
- tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 metri e di volumetria inferiore a 150 metri cubi;
- manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo;
- fabbricati in corso di costruzione o di definizione;
- fabbricati che presentano un accentuato livello di degrado (collabenti).

Segnalo infine che l'elenco dei fabbricati rurali è disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it ed è raggiungibile seguendo questo percorso:

Cosa devi fare > Aggiornare dati catastali e ipotecari > Fabbricati rurali.

Confido, con il consueto spirito di fattiva collaborazione, che la presente comunicazione venga estesa a tutti gli appartenenti agli Ordini, ai Collegi ed alle Categorie professionali interessate.

Il Direttore Provinciale
Elio Borrelli

Un originale del documento è archiviato presso l'ufficio emittente
Agenzia Entrate - Direzione Provinciale di Pesaro e Urbino – Ufficio Provinciale –

Territorio

Via Mameli, 9 – 61121 Pesaro – Tel. 0039(0)07211721111 – Fax 07211721480

E-mail: dp.pesaro.uptpesaro@agenziaentrate.it – PEC:

dp.pesarourbino@pce.agenziaentrate.it